Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 30 ottobre 2026
(OR. en)

13797/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0291(NLE)

UK 203
FISC 319
ECOFIN 1241

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione concessa al Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/… DEL CONSIGLIO

del …

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione concessa al Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio[2] autorizza il Regno Unito ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, fino al 31 dicembre 2026, una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di fissare, su base forfettaria, la proporzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati ("misura speciale").

(2) A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'articolo 16 di detta direttiva stabilisce tuttavia che è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

(3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 marzo 2026 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, la misura speciale oltre il 31 dicembre 2026.

[2] Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 103 del 24.3.2021, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/512/oj).

(4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 24 luglio 2026 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Regno Unito agli Stati membri. Con lettera del 29 luglio 2026, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

(5) Secondo le informazioni comunicate dal Regno Unito nella domanda, la misura speciale ha rappresentato un'efficiente procedura semplificata per la riscossione dell'IVA relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali, sia per i soggetti passivi sia per l'amministrazione tributaria. Secondo il Regno Unito non è cambiata radicalmente la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale.

(6) È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura speciale. Tale proroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire al Regno Unito di verificare adeguatamente se la proporzione dell'IVA, fissata su base forfettaria, rifletta ancora correttamente la spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati. È quindi opportuno che l'autorizzazione della misura speciale scada il 31 dicembre 2029.

(7) L'eventuale domanda di ulteriore proroga della misura speciale oltre il 31 dicembre 2029 dovrebbe essere presentata dal Regno Unito alla Commissione entro il 31 marzo 2029, corredata di una relazione.

(8) In conformità dell'articolo 8, secondo comma, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("Quadro di Windsor")[3] dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[4], le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non devono essere versate all'Unione. La misura speciale non avrà, pertanto, alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/512,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

3 GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87.

4 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 1*

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2029, a fissare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati.

L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2029, corredata di una relazione attestante l'efficacia della misura speciale e il conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione valuta inoltre se la proporzione dell'IVA rifletta ancora correttamente la spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell'Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

Fatto a …, …

Per il Consiglio
Il presidente